



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 221 del 28/02/2024

OGGETTO: ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI DI MITIGAZIONE ED ADEGUAMENTO PREVISTI NEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MALLERO, IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che affida al sottoscritto ing. Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio".

PREMESSO CHE:

- con decreto di Regione Lombardia n. 3462 del 16/03/2022, è stato assentito l'adeguamento dei parametri della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Mallero, nel comune di Chiesa in Valmalenco. Detto provvedimento costituisce variante della concessione rilasciata alla società Energia Ambiente S.p.A. (P. IVA 01212670390) con d.g.r. Lombardia n. 24034 del 13/01/1997;
- in relazione alle previsioni dell'art. 14 del disciplinare di concessione integrativo n. 5201 di repertorio, sottoscritto in data 24/02/2023 e registrato a Sondrio il 01/03/2022 al n. 1908 serie 1T, gli interventi di mitigazione e adeguamento dovevano concludersi entro 24 mesi dal menzionato decreto (ovvero entro il 16/03/2023);
- con determinazione di questa Provincia n. 326 del 17/03/2023, su richiesta dalla società concessionaria, è stata assentita la proroga di 1 anno (e pertanto fino al 16 marzo 2024), del termine per la realizzazione dei predetti interventi di mitigazione e adeguamento.

ATTESO CHE:

- con istanza del 31/01/2023, la società concessionaria ha chiesto la proroga di ulteriori 6 mesi del termine per la realizzazione degli interventi di mitigazione e adeguamento, pertanto sino al 16 settembre 2024;
- con nota prot. 4230 del 06/02/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato ad esaminare l'istanza di proroga e contestualmente è stato chiesto alle amministrazioni, enti e società, già coinvolti nel

procedimento che portò al rilascio dell'autorizzazione "unica" regionale, di esprimersi in merito all'istanza di proroga;

- nei tempi assegnati non è pervenuta alcuna osservazione.

RITENUTO pertanto, su proposta conforme del competente responsabile di servizio, di poter accordare la proroga di che trattasi;

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

1. di prorogare fino al 16 settembre 2024, il termine previsto all'art. 14 del disciplinare integrativo sottoscritto in data 24/02/2022, n. 5201 di repertorio (registrato a Sondrio il 01/03/2022 al n. 1908 serie 1T), già prorogato con determina n. 326 del 17/03/2023, per la conclusione dei lavori di mitigazione e adeguamento;
2. di provvedere all'esecuzione della presente autorizzazione mediante notifica alla società beneficiaria, ai sensi della normativa vigente;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà altresì trasmessa, quale conclusione del procedimento, a tutte le amministrazioni, enti e società, già coinvolti nel procedimento che portò al rilascio dell'autorizzazione unica regionale (decreto n. 3462/2022);
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, per 15 gg. consecutivi;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dall'ultima delle predette pubblicazioni all'Albo. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente